

mobile denominato «Centro diurno per anziani presso Villaggio della produttività», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Veneto protocollo n. 2014/18086 del 29 ottobre 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 10.150,29 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Vicenza.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 72.800,14, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/2002 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/2002 la somma di euro 10.150,29.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare ai Comuni di Castegnero, Mason Vicentino, Longare, Valdagno, Valstagna e Vicenza della Provincia di Vicenza.

2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti all'ente territoriale interessato e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/2002.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente territoriale è tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/2002, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2021

Il Ministro: GUALTIERI

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 194

21A01659

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DECRETO 4 marzo 2021.

Modifica del decreto 29 dicembre 2010 riguardante le norme attuative dell'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, concernente l'attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI
AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, concernente l'attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose;

Visto in particolare l'art. 11, comma 10, con il quale si dispone che con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono dettate le disposizioni applicative relative agli esami dei consulenti per il trasporto di merci pericolose, con particolare riferimento a quelli relativi ai consulenti di imprese specializzate nel trasporto di determinati tipi di merci pericolose, ai sensi del capitolo 1.8 dell'ADR, del RID e dell'ADN;

Visto altresì l'art. 11, comma 11, con il quale si dispone che con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è individuato il numero e la composizione delle commissioni di esame, nonché i requisiti e le modalità di nomina dei relativi componenti e la durata della nomina stessa;

Visto il proprio decreto 29 dicembre 2010 «Norme attuative dell'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, concernente l'attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose»;

Considerata la necessità di disciplinare in modo organico le modalità di esame nell'ipotesi che si chieda l'integrazione della/e specializzazione/i e/o l'estensione della/e modalità di trasporto di un certificato di formazione in corso di validità;

Ritenuto inoltre di razionalizzare il numero di commissioni di esame sul territorio;

Decreta:

Art. 1.


Modifiche al decreto 29 dicembre 2010

1. Il decreto 29 dicembre 2010 recante «Norme attuative dell'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, concernente l'attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose» è così modificato:

a) all'art. 3 è aggiunto il seguente comma 2:

2. Non è possibile richiedere la specializzazione relativa alle merci individuate con i numeri UN 1202, 1203 e 1223, 3475, ed il carburante per aviazione classificato ai n. ONU 1268 o 1863 a coloro che sono titolari o richiedono la specializzazione relativa alle merci delle classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9.»;

b) il comma 1 dell'art. 4 è così modificato «I direttori generali territoriali in relazione alle esigenze della Direzione generale di competenza istituiscono una o più commissioni di esame per il conseguimento del certifica-



to di formazione professionale di consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose limitatamente al trasporto stradale e/o ferroviario, fissandone la/e sede/i.»;

c) dopo il comma 1 dell'art. 4 è inserito il comma 1-bis recante: «La Direzione generale territoriale del centro provvede all'istituzione di una commissione di esame per il conseguimento del certificato di formazione professionale di consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose presso l'Ufficio della motorizzazione civile di Roma, le cui competenze si estendono anche al trasporto di merci pericolose per vie navigabili.»;

d) il comma 5 dell'art. 4 è così sostituito:

«La commissione di esame operante presso l'Ufficio motorizzazione civile di Roma è composta inoltre da un funzionario esperto per il trasporto di merci pericolose per vie navigabili designato dal direttore generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne.»;

e) al comma 6 dell'art. 4 le parole «di qualifica non inferiore alla sesta» sono sostituite con le parole «appartenenti almeno all'Area II fascia economica F4» e la frase «Le funzioni di segretario della commissione istituita presso la Direzione generale per la motorizzazione sono affidate al funzionario della divisione 3 della Direzione generale per la motorizzazione incaricato della istruzione delle richieste di esame.» è soppressa;

f) il comma 7 dell'art. 4 è abrogato;

g) al comma 9 dell'art. 4 le parole «per darne pubblicità sul sito del dipartimento» sono abrogate;

h) il comma 1 dell'art. 5 è così sostituito:

«La Divisione 3 della Direzione generale per la motorizzazione, coordina le attività delle commissioni di esame e mantiene aggiornata la raccolta delle domande di esame ai sensi del punto 1.8.3.14 dell'ADR/RID/ADN anche con il contributo di esperti esterni.»;

i) al comma 8 dell'art. 6, dopo le parole «certificato di formazione,» sono aggiunte le seguenti parole «salvo che per la modalità di trasporto per vie navigabili interne,»;

j) dopo la prima frase del punto «1. Domanda di esame» dell'allegato I al decreto 29 dicembre 2010, è inserita la seguente frase:

«La richiesta di esame deve essere firmata digitalmente o accompagnata da un documento di riconoscimento in corso di validità, ed inoltrata esclusivamente tramite PEC, unitamente alla copia della ricevuta dell'assolvimento dell'imposta di bollo, mediante versamento sul conto corrente postale 4028. Le attestazioni dei diritti dovuti in originale, devono essere prodotti preliminarmente all'inizio della seduta di esame, in assenza il candidato non potrà sostenere la prova.»;

k) le parole «direzione generale per la motorizzazione - divisione 3.» riportate alla fine del punto «1. Domanda di esame» dell'allegato I al decreto 29 dicembre 2010 sono così sostituite: «commissione di esame operante presso l'Ufficio motorizzazione civile di Roma»;

l) all'allegato I del citato decreto 29 dicembre 2010 il punto «4. Esame di candidati già titolari di un certificato di formazione in corso di validità» è così modificato:

«Se il certificato già posseduto è relativo alla sola specializzazione riguardante i prodotti petroliferi il candidato deve svolgere l'esame di integrazione con le stesse modalità previste per il primo rilascio.

Se il candidato richiede l'integrazione della specializzazione prodotti petroliferi deve svolgere esclusivamente i questionari relativi a tale specializzazione.

Nel caso venga richiesta l'integrazione di una o più specializzazioni (diversa da quella per i prodotti petroliferi) per una modalità di trasporto già posseduta verranno somministrati i questionari relativi alle specializzazioni richieste e lo studio del caso da svolgere con riferimento ad una specializzazione scelta dalla commissione fra le nuove specializzazioni richieste, per la modalità di trasporto posseduta.

Nel caso venga richiesta l'integrazione di una o più specializzazioni e la contemporanea estensione per una o più modalità di trasporto non posseduta verranno assegnati i questionari relativi alla modalità di trasporto ed alle specializzazioni richieste e lo studio del caso da svolgere con riferimento ad una specializzazione scelta dalla commissione fra quelle relative alla modalità di trasporto posseduta o per la quale si chiede l'estensione.

Nel caso venga richiesta la sola estensione per una o più modalità di trasporto non posseduta verranno assegnati i soli questionari relativi alla modalità di trasporto richiesta senza la necessità di svolgere lo studio del caso.

Non è possibile il rinnovo del certificato posseduto e contemporaneamente estendere la sua validità ad altre modalità e/o specializzazioni.

I tempi consentiti per la compilazione degli elaborati sono i medesimi di quelli previsti per il primo rilascio.

Ai candidati risultati idonei viene rilasciato un nuovo certificato comprensivo delle ulteriori specializzazioni e/o modalità di trasporto conseguite; la data di scadenza del nuovo certificato è la medesima del certificato precedentemente posseduto»;

m) al fac-simile dopo il campo relativo alla e-mail è aggiunto un campo relativo alla Pec.

Alla fine del fac-simile sono riportate le seguenti frasi:

«I candidati che intendono conseguire il certificato di formazione anche per la modalità del trasporto per le vie navigabili interne debbono presentare la domanda alla commissione di esame operante presso U.M.C. di Roma.»;

n) dove ricorre la denominazione «dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici» è sostituita con «dipartimento per i trasporti, la navigazione e gli affari generali ed il personale».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 2021.

Roma, 4 marzo 2021

Il Capo del Dipartimento: DE MATTEO

21A01609

